



COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 143 del 04/09/2026

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 2027-2029 IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL'ALLEGATO 4/1 AL D.LGS. N. 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 25 LUGLIO 2023.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattro** del mese di **settembre** alle ore **10:15**, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto si è riunita la Giunta Comunale in modalità di video conferenza come previsto dal regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 89 del 14/06/2022

Risultano presenti i signori Assessori

PASQUALI MARCO	Presente
ALESSANDRIA FRANCO	Presente
MAJA ANGIOLINO	Presente
MARCHINI ROMINA	Presente
SANFELICI GIULIA FEDERICA	Presente

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE DUCOLI PAOLO partecipa alla riunione in collegamento telematico

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta, i cui componenti sono collegati telematicamente, per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 2027-2029 IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL'ALLEGATO 4/1 AL D.LGS. N. 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 25 LUGLIO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale 43 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, nota di aggiornamento al DUPS 2026-2028 e relativi allegati;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25/03/2026 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011, corretto integrato dal d.lgs 126/2014. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e conseguenti operazioni di reimputazione delle somme con esigibilità futura a valere sull'ultimo bilancio approvato;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 04/04/2026 di approvazione dello schema di rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 e della relazione illustrativa della giunta comunale al rendiconto;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/04/2026 di approvazione del rendiconto della gestione 2025;

PREMESSO che l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione e osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali è stato negli anni sistematicamente differito comportando limitazioni gestionali proprie dell'esercizio provvisorio con un'evidente vanificazione del principio della programmazione, cui deve essere ispirata la gestione degli enti locali;

VISTO il comma 2, dell'articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali *"ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali"*;

VISTO il comma 6, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati *"sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis"*;

VISTO il comma 7- ter dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che *"a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali"*;

VISTO il comma 11, dell'articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio *"sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'articolo 3-bis"*;

VISTO l'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale stabilisce che *"Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"*;

CONSIDERATO che in attuazione della norma di cui al punto che precede, la Commissione Arconet nella seduta del 10 maggio u.s. ha formulato la propria proposta consistente nella introduzione nel principio contabile applicato n. 4/1 dei nuovi paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 e nell'inserimento nell'Appendice tecnica dell'esempio n. 2;

ATTESO che tale proposta al fine di divenire operativa deve essere approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto 25 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero degli Interni e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stata approvata la proposta della Commissione Arconet di cui al punto che precede;

PRESO ATTO che con tale precisazione normativa viene definita sia una puntuale scansione dei tempi che un'attenta definizione dei ruoli e delle responsabilità spettanti, ognuno per la propria parte, agli organi tecnici e a quelli politici;

RICHIAMATO dunque il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il paragrafo 9.3.1 che di seguito si richiama integralmente:

" 9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali¹

Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 – 9.3.4) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

- *dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;*
- *dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.*

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

- a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;*
- b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;*
- c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.*

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile.

Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi

¹ Paragrafo inserito dal DM 25 luglio 2023.

stanziamenti).

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).

Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'ente.

Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione dell'articolo 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati

entro il 15 novembre di ogni anno.

In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.

Salvo diversa disposizione regolamentare, il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

- a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell'Organo di revisione,*
- b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio.*

Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione.

L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della Relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.

In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio.

In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione."

ATTESO che il Comune di Sabbioneta è dotato di una struttura organizzativa tale da accordare l'applicazione dell'articolo 153, comma 4, del TUEL

CONSIDERATO pertanto che, al fine di consentire al Responsabile dell'Area Programmazione Finanziaria l'invio del Bilancio Tecnico ai responsabili dei servizi entro il 15 settembre, è fondamentale atto di indirizzo della Giunta Comunale per la predisposizione delle previsioni di bilancio elaborato in coerenza con lo scenario economico generale e il quadro normativo di riferimento vigente;

PRESO ATTO dell'appendice tecnica esempio n. 2 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011;

RITENUTO dunque, nelle more dell'approvazione del DUPS 2027-2029, di elaborare i documenti propedeutici all'avvio del processo di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 sulla base delle linee strategiche ed operative del DUPS e del piano degli investimenti approvato dell'attuale bilancio di gestione, non rilevando allo stato del quadro normativo di riferimento adeguamenti allo stesso, fatto salvo l'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa;

CONSIDERATO CHE gli atti di mero indirizzo non necessitano dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 è esercitato mediante la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

VISTI:

- Lo statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità;
- Il D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO delle modifiche normative di cui:
 - all'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
 - al principio contabile applicato n. 4/1 ed in particolare ai paragrafi 9.3.1 a 9.3.6 e all'Appendice tecnica esempio n. 2, approvato con Decreto 25 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero degli Interni e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. DI ELABORARE i documenti propedeutici all'avvio del processo di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 sulla base delle linee strategiche ed operative del DUPS e del piano degli investimenti approvato dell'attuale bilancio di gestione, non rilevando allo stato del quadro normativo di riferimento adeguamenti allo stesso, fatto salvo l'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa;
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Finanziaria la predisposizione della documentazione relativa al Bilancio Tecnico 2027-2029 e al relativo invio ai Responsabili di Area nei termini di legge;

Infine, con separata votazione, la Giunta Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere agli adempimenti di cui al principio contabile applicato 4/1

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PASQUALI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DUCOLI PAOLO